

Nella causa

tra

1. Le imprese minerarie

STEINKOHLBERGWERK HEINRICH ROBERT AG, HERRINGEN,
 BERGWERKE ESSEN-ROSSENRAY AG, ESSEN,
 BERGBAU AG LOTHRINGEN, BOCHUM,
 MÜLHEIMER BERGWERKSVEREIN, MÜLHEIM/RUHR,
 RHEINPREUSSEN AG FÜR BERGBAU UND CHEMIE, HOMBERG/NIEDERRHEIN,
 STEINKOHLBERGWERK MATHIAS STINNES AG, ESSEN,
 GEBR. STUMM GMBH, ZECHEN MIN. ACHENBACH, BRAMBAUER/WESTFALEN,
 HOESCH BERGWERKS AG, DORTMUND,
 GEWERKSCHAFT VER. KLOSTERBUSCH, HERBEDE/RUHR,
 STEINKOHLBERGWERK FRIEDRICH DER GROSSE AG, HERNE,
 RHEINELBE BERGBAU AG, GELSENKIRCHEN,
 GRAF MOLTKE BERGBAU AG, GELSENKIRCHEN,
 STEINKOHLBERGBAU HANNOVER-HANNIBAL AG, BOCHUM,
 BERGWERKSGESELLSCHAFT WALSUM MBH, WALSUM/NIEDERRHEIN,
 GEWERKSCHAFT SOPHIA JACOBA, HÜCKELHOVEN/AACHEN,
 HARPENER BERGBAU AG, DORTMUND,
 MONOPOL BERGBAU AG, KAMEN,
 GEWERKSCHAFT ALTE HAASE, DORTMUND,
 GEWERKSCHAFT GOTTESSEGEN, DORTMUND,

raggruppate in seno alla «Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH» (Ufficio di vendita del carbone della Ruhr, S.a. r.l.) rappresentate dalla predetta «Geitling» con sede a Essen, Frau-Berta-Krupp-Straße N° 4,

2. La «GEITLING RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH»

con sede a Essen, Frau-Berta-Krupp-Straße N° 4,
 con domicilio eletto presso il loro patrono a Lussemburgo-Capellen,

parti ricorrenti,

tutte rappresentate in causa dall'Avv. dott. Werner von Simson, patrocinante presso la Corte d'Appello di Düsseldorf,

e

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE
 E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto presso i suoi uffici a Lussemburgo,
 Place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico
dott. Robert Krawielicki,
in qualità di agente,
con l'assistenza del prof. dott. Philipp Möhring,
patrocinante presso la Corte Federale di Karlsruhe,

causa che ha per oggetto l'annullamento dell'art. 8 della decisione
dell'Alta Autorità N° 5-56 di data 15 febbraio 1956.

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente*,
Ch. L. Hammes e P. J. S. Serrarens, *Presidenti di Sezione*,
L. Delvaux e J. Rueff, *Giudici*,
Avvocato Generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Il procedimento e le conclusioni delle parti

Il procedimento ebbe il seguente svolgimento:

1. Le diciannove imprese minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno alla «Geitling» (Ufficio di vendita del carbone della Ruhr, S. a. r. l.) nonchè la stessa «Geitling», hanno presentato il 25 marzo 1956 nella Cancelleria della Corte, per mezzo del loro rappresentante Avv. dott. Werner von Simon, il presente ricorso col quale chiedono l'annullamento dell'art. 8 della decisione N° 5-56 dell'Alta Autorità di data 15 febbraio 1956 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 29/56*; le ricorrenti hanno eletto domicilio presso il loro avvocato a Lussemburgo-Capellen. Esse concludono:

«La Corte voglia,

annullare l'art. 8 della decisione dell'Alta Autorità N° 5-56 del 15 febbraio 1956.»

Sono stati allegati al ricorso i seguenti documenti:

a) un esemplare della *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 29/56*; contenente la decisione impugnata;

b) la convenzione intervenuta il 6 febbraio 1956 fra le società minerarie raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Geitling» con cui esse hanno adottato una nuova disciplina commerciale da valere sul mercato comune dal 1° aprile 1956, nonchè un allegato a detta convenzione.

2. L'Alta Autorità, dopo aver ottenuto una proroga del termine pel deposito della comparsa di risposta, la presentò il 26 maggio

1956. Essa ha eletto domicilio presso i suoi uffici a Lussemburgo, Place de Metz 2 ed ha concluso:

«La Corte voglia,

respingere il ricorso introdotto dalle imprese minerarie del Bacino della Ruhr raggruppate in seno alla S. a. r. l. «Geitling» (Ufficio di vendita del carbone della Ruhr) e dalla predetta «Geitling», perchè infondato; col favore delle spese.»

Con mandato sottoscritto dal signor René Mayer, Presidente dell'Alta Autorità, depositato in Cancelleria in data 20 aprile 1956, fu designato quale agente della convenuta il dott. Robert Krawielicki; con altro mandato, sottoscritto pure dal Presidente e depositato in cancelleria il 16 maggio 1956, fu designato ad assistere il predetto agente dell'Alta Autorità il prof. Philipp Möhring, patrocinante presso la Corte Federale di Karlsruhe.

3. Il 29 settembre 1956, nel termine fissato dall'ordinanza del Presidente della Corte, le ricorrenti presentarono la loro replica in cui tengono ferme le conclusioni già formulate.

4. Il 15 novembre 1956, termine fissato dall'ordinanza del Presidente, la convenuta depositò la sua controreplica in cui tiene ferme le sue precedenti conclusioni.

5. La causa fu assegnata alla 1^a Sezione ed il 3 ottobre 1956 il Presidente della Corte designò quale relatore il Giudice Ch. L. Hammes; questi presentò la relazione preliminare prevista dall'art. 34 comma 2.

6. Nella sua relazione preliminare il relatore ha ritenuto che la causa non abbisognava d'istruttoria. Ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del Regolamento, la Corte, sentito l'Avvocato Generale, ha disposto di passare alla discussione orale senza procedere ad istruttoria. Il Magistrato facente funzioni di Presidente fissò, ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 del Regolamento, al 28 gennaio 1957 ed ove occorra giorni successivi, l'udienza per la discussione orale della causa.

7. All'inizio dell'udienza del 28 gennaio 1957 ed in conformità all'art. 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte, il relatore presentò la sua relazione; dopo di che i procuratori delle parti svolsero le loro difese orali.

8. Ai sensi degli articoli 11 e 21, ultimo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte, nell'udienza dell'11 febbraio 1957 l'Avvocato Generale presentò le sue conclusioni con cui chiedeva respingersi il ricorso.

9. Ai sensi dell'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento, il Presidente della Corte dichiarò chiusa la discussione orale e la causa fu presa in decisione.

10. Stante l'impedimento dei signori Giudici O. Riese ed A. van Kleffens il Collegio giudicante è composto da cinque Magistrati, in conformità a quanto dispone l'art. 18 dello Statuto della Corte.

2. Gli antefatti

La causa trae origine dai seguenti fatti che sono pacifici fra le parti.

1. Col ricorso s'impugna l'art. 8 della decisione N° 5-56 del 15 febbraio 1956.

La disposizione impugnata è stata emanata in relazione alla nuova disciplina di vendita del carbone della Ruhr proposta dalle imprese produttrici e quale l'Alta Autorità, con le sue decisioni N° 5-56, N° 6-56, N° 7-56 e N° 8-56 del febbraio 1956. l'ha sostanzialmente approvata con riguardo alla sua aderenza alle norme del Trattato in materia di intese.

Con la nuova disciplina le società minerarie del bacino della Ruhr, già raggruppate in un unico organismo, cioè la *Gemeinschafts-Organisation Ruhrkohle GmbH*, vengono suddivise in tre Uffici di vendita indipendenti che raggruppano ciascuno press'a poco lo stesso numero d'impresе; la ricorrente seconda nominata è uno di tali Uffici di vendita.

2. In ottemperanza a quanto dispone l'art. 65 del Trattato venne chiesto all'Alta Autorità di approvare la nuova disciplina di vendita ed in particolare tre convenzioni sulle modalità di vendita, identiche fra di loro, concluse il 6 febbraio 1956 da ciascuno dei tre Uffici di vendita.

3. Con la menzionata decisione N° 5-56 le richieste delle attuali ricorrenti furono sostanzialmente accolte in quanto la vendita in comune contribuiva ad un miglioramento della distribuzione dei combustibili ed era necessaria per garantire vendite proficue, la regolarità dell'impiego della mano d'opera e l'equilibrio dei rifornimenti.

Alcune clausole che limitavano la concorrenza non furono approvate perchè andavano al di là degli scopi sovraindicati mentre per altre clausole che essa approvò, l'Alta Autorità impose condizioni e restrizioni che garantissero l'indipendenza degli Uffici di vendita.

In particolare, con gli articoli 7 ed 8 della decisione vennero modificate le condizioni previste dalla proposta disciplina commerciale comune per il riconoscimento della qualifica di negoziante grossista e così su quattro requisiti richiesti oltre a quelli d'uso, tre furono approvati ed uno, quello in contestò, respinto.

Ai sensi dei menzionati articoli, per essere riconosciuto grossista ed autorizzato a ritirare direttamente, un negoziante deve:

- a) acquistare presso i produttori della Comunità e vendere sul mercato comune non meno di 75.000 tonnellate di combustibile, di cui:
- b) 40.000 al minimo van smerciate nel suo distretto di vendita, e
- c) 12.500, acquistate presso la «Geitling».

L'ulteriore requisito che l'Alta Autorità non ha approvato prevedeva che il grossista, oltre a ritirare dalla «Geitling» le 12.500 tonnellate di cui sopra, smerciasse nel suo distretto di vendita almeno altre 12.500 tonnellate acquistate da uno dei tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

Il rifiuto di approvare la predetta clausola, enunciato nell'art. 8 della decisione N° 5-56, forma oggetto del presente ricorso con cui si chiede l'annullamento del citato articolo.

3. Sulla ricevibilità

Nessuna eccezione sulla ricevibilità fu elevata nel corso del procedimento scritto.

Nella discussione orale la convenuta ha tuttavia rilevato che quando trattasi della domanda d'annullamento di un unico articolo contenuto in una decisione complessa, l'annullamento di tale articolo porrebbe in essere una nuova decisione mentre la Corte non avrebbe il potere di emanare una nuova decisione nemmeno in via indiretta posto che l'art. 34 del Trattato le dà solo facoltà di rinviare la pratica all'Alta Autorità: con ciò è stata posta in dubbio la ricevibilità del ricorso.

4. Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi d'impugnazione e gli argomenti difensivi fatti valere dalle parti si possono così riassumere:

1. Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 8 della decisione dell'Alta Autorità N° 5-56 del 15 febbraio 1956.

Esse assumono che il diniego di approvare il requisito di cui si discute fu illegittimo.

Esse denunciano la violazione di forme essenziali, la violazione ed il palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato.

2. La convenuta conclude per la reiezione del ricorso col favore delle spese. Essa assume che la decisione impugnata è idoneamente motivata e giusta in linea di fatto e di diritto; essa contesta essere incorsa in una violazione del Trattato od in un misconoscimento palese delle sue disposizioni; a sostegno del suo assunto essa rileva che per la decisione di cui trattasi essa ha proceduto ad una valutazione complessiva delle circostanze economiche, valutazione che è sottratta al sindacato della Corte quando, come nella specie, non sussista un palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato.

A sostegno dei loro mezzi d'impugnazione e di difesa le parti hanno dedotto i seguenti argomenti:

A — SULLA VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI

a —

1. Ad avviso delle ricorrenti la decisione impugnata viola gli articoli 5 e 15 del Trattato perchè l'Alta Autorità non ha indicato i motivi per cui sarebbe illegale il requisito che essa ha scartato e che esigeva lo smercio di 25.000 tonnellate di carbone della Ruhr.

Che come motivo non può bastare l'affermazione che il limite delle 25.000 tonnellate non può servire a stabilire il volume d'affari richiesto per avere la qualifica di grossista perchè in tal caso anche due dei tre requisiti approvati avrebbero dovuto essere respinti in quanto ciascuno di essi costituisce già un criterio per il riconoscimento di detta qualifica.

2. Le ricorrenti assumono inoltre che secondo la giurisprudenza della Corte in merito agli articoli 5 e 15 del Trattato (sentenza N° 6-54) l'Alta Autorità è tenuta ad enunciare nella motivazione delle sue decisioni gli elementi essenziali delle constatazioni di fatto da cui discende la giustificazione legale del provvedimento.

Tali constatazioni mancherebbero in merito:

a) alla circostanza che la clausola respinta limiterebbe la concorrenza, nonchè

b) all'incompatibilità di detta clausola con l'art. 65 N° 2 a) e b) del Trattato e quindi sulla mancanza delle condizioni per la sua approvazione.

Ad a) Per motivare in fatto la sua decisione in base all'art. 4 b), l'Alta Autorità avrebbe dovuto indicare le constatazioni oggettive da cui, a suo avviso, sorgerebbe la possibilità d'un mutamento del sistema di concorrenza sul mercato; essa in particolare avrebbe dovuto indicare in quali elementi di fatto ravvisava una limitazione della concorrenza.

Non basta affermare che con l'adozione del requisito di cui trattasi subentrerebbe una ripartizione del mercato e degli acquirenti; si sarebbe dovuto inoltre precisare quali erano gli effetti suscettibili di limitare la concorrenza, ad esempio, quale sarebbe stato il numero dei commercianti qualificati grossisti applicandosi la clausola di cui è questione e quale il loro numero in caso diverso.

Ad b) Mancherebbe l'enunciazione dei motivi per cui la clausola contestata, all'opposto delle altre, non poteva essere approvata in base all'art. 65, N° 2.

Che soltanto nella sua comparsa di risposta la convenuta va al di là della semplice affermazione che la clausola è più restrittiva di quanto lo scopo della Convenzione richiede e, per la prima volta, ne espone le ragioni: la sua applicazione permetterebbe alle imprese di fissare i prezzi di una parte importante della produzione di carbone della Comunità, di controllare l'estrazione e la vendita e di limitare così la concorrenza.

b — A questi argomenti l'Alta Autorità così ribatte:

1. Le ricorrenti errano sulla portata degli articoli 5 e 15 del Trattato. Nella motivazione della decisione N° 5-56, l'Alta Autorità non si è limitata a richiamarsi agli elementi di fatto essenziali, ciò che sarebbe bastato, ma ha inoltre esposto tutti gli aspetti giuridici del problema.
2. Nell'esaminare se le prescritte forme sono state osservate ci si può basare soltanto sulla valutazione giuridica che l'Alta Autorità ha fatto ed a questo riguardo la decisione impugnata è adeguatamente motivata.

Nella specie si tratta di stabilire se la decisione è sufficientemente motivata secondo il concetto che l'Alta Autorità se ne è fatto in linea giuridica e non già di stabilire se tale concetto contrasti col Trattato.

Nella decisione N° 5-56 l'Alta Autorità ha espressamente indicato quali considerazioni e quali direttive sono determinanti secondo gli articoli 4 e 65 del Trattato per concedere l'autorizzazione agli accordi presentati.

3. Sarebbe evidente che la creazione di distretti di vendita e la istituzione di tonnellaggi-limite comportano una ripartizione del mercato e degli acquirenti. Le stesse ricorrenti avrebbero riconosciuto, col chiederla, che ai sensi dell'art. 65 N° 1 c) un'autorizzazione era necessaria.

Posto che la vendita in comune ricade in blocco sotto il disposto dell'art. 65 N° 1, sul che sono stati enunciati sufficienti motivi, non era necessario darne atto specificamente per ogni singola clausola: qualsiasi discriminazione e qualsiasi limitazione non essenziale per conseguire lo scopo doveva venir vietata.

4. Per queste ragioni l'Alta Autorità ha dato atto nella sua decisione che la clausola respinta a) comportava una discriminazione e che b) aveva un carattere più restrittivo di quanto esigesse lo scopo della disciplina di vendita.

Ad a) Vi è una discriminazione, in specie nei confronti dei produttori degli altri bacini della Comunità, stante il fatto che il requisito che si voleva imporre avrebbe incitato i negozianti ad acquistare di preferenza, e sino a 25.000 tonnellate, presso gli altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr e con ciò a sospendere gli acquisti presso altri produttori.

Una sola discriminazione di tal fatta è sufficiente a determinare il divieto.

Ad b) Il requisito scartato aveva inoltre carattere più restrittivo di quanto lo esiga il legittimo scopo della disciplina commerciale in quanto impone un determinato volume al giro d'affari dei negozianti.

Bisogna inoltre por mente allo spirito informatore della decisione generale N° 5-56 e cioè al principio dell'indipendenza dei tre Uffici di vendita e della loro facoltà di mantenere un'autonoma politica di vendita.

Posto che la decisione dà atto di tali constatazioni, l'Alta Autorità ritiene infondata la censura di violazione di forme essenziali.

B — SULLA VIOLAZIONE DEL TRATTATO

a — Questione preliminare: sui poteri di controllo della Corte

Alla censura di violazione del Trattato la convenuta ha genericamente ribattuto che l'esame della Corte può vertere soltanto sulla legittimità della decisione.

Mancando sufficienti indizi che l'Alta Autorità abbia palesemente misconosciuto delle disposizioni del Trattato, l'art. 33 1° comma, 2ª frase, vieta alla Corte di sindacare la valutazione complessiva dei fatti e delle circostanze economiche.

Con questa riserva in merito agli argomenti delle ricorrenti e che l'Alta Autorità ha espresso nella controreplica, essa risponde solo per pura cautela alla censura di violazione del Trattato.

1. a) Le ricorrenti ravvisano anzitutto un palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato nell'illogicità che conduce l'Alta Autorità ad ammettere come giuridicamente possibile una discriminazione nei confronti di altri produttori.

b) Le ricorrenti assumono ancora che, in linea di principio, costituisce misconoscimento del Trattato l'inquadrare una data situazione di fatto in un concetto che lo stesso Trattato non ha ben definito (il concetto di discriminazione) e che a tale situazione non si attaglia.

L'opinione dell'Alta Autorità sui requisiti richiesti per essere qualificati grossisti è errata e contrasta con gli obiettivi del Trattato.

c) Non si tratta qui di una valutazione complessiva di circostanze e fatti economici; il giudizio sulla clausola in contesto promana invece dalla valutazione di un unico fatto economico, cioè i requisiti richiesti per essere riconosciuti grossisti.

d) L'argomento che, ai sensi dell'art. 65, la clausola delle 25.000 tonnellate ostacoli, limiti o falsi il normale gioco della concorrenza è manifestamente errato perchè non è concepibile che ne possa conseguire una ripartizione degli acquirenti dato il gran numero di grossisti che godono uguale trattamento; d'altronde la soppressione

della clausola impedirebbe la concorrenza fra i tre Uffici di vendita, concorrenza che solo la clausola renderebbe possibile.

e) La generica affermazione contenuta nella decisione N° 5-56 secondo cui la clausola darebbe alle ricorrenti la possibilità di fissare i prezzi per una notevole quota della produzione carbonifera della Comunità o di controllare la produzione e lo smercio, non reggerebbe, di tutta evidenza, in relazione all'art. 8 della decisione stessa. L'Alta Autorità ha riconosciuto che le altre norme della nuova disciplina di vendita erano aderenti al Trattato ma la clausola in contestò da sè sola non potrebbe mai far sorgere un monopolio.

2. In merito ai poteri di controllo della Corte la convenuta contesta vi siano indizi di un misconoscimento palese delle disposizioni del Trattato.

Essa espone ampiamente nella controreplica le ragioni per cui l'esame delle censure elevate dalle ricorrenti sarebbe sottratto al controllo della Corte:

a) In tema di discriminazioni l'esame volto a stabilire se sia giustificata una distinzione fra due gruppi di negozianti comporta di valutare quali sarebbero le ripercussioni di tale distinzione sull'intero mercato del carbone e quindi a procedere ad una valutazione generale.

Dalle criticate considerazioni dell'Alta Autorità non emerge alcun misconoscimento palese della nozione di discriminazione, e così del Trattato, che dia adito all'impugnazione ex art. 33 1° comma, 2ª frase, bensì semplicemente una valutazione economica diversa da quella delle ricorrenti.

b) In tema di limitazioni alla concorrenza ciò che conta è di sapere se la decisione si basi su un'interpretazione palesemente erronea di una norma giuridica. Sarebbe quindi irrilevante che l'Alta Autorità abbia erroneamente valutato in fatto una situazione economica se tale errore non costituisce un palese misconoscimento di una norma giuridica.

Posto che la convenzione relativa agli Uffici di vendita sottostà nel suo complesso al disposto dell'art. 65 N° 1, era necessario esaminarne le singole clausole in relazione al N° 2 dell'art. 65 e cioè con riguardo ai possibili effetti del terzo requisito onde impedire che dei negozianti venissero esclusi per motivi estranei al miglioramento della distribuzione. Anche qui trattasi di una constatazione di carattere economico.

b — Sulla limitazione della concorrenza ai sensi dell'art. 65 N° 1

1. Nel ricorso si ammette che la clausola in contesto comporta una limitazione della concorrenza ma si esamina soltanto se il requisito con essa imposto poteva venir approvato.

Anche in udienza è stato riconosciuto dal patrono delle ricorrenti che la disciplina di vendita nel suo complesso era soggetta ad autorizzazione.

Nella replica si era però contestato che la clausola come tale costituisse una limitazione della concorrenza e che ricadesse sotto il disposto dell'art. 65 N° 1.

a) La ripartizione del mercato non limiterebbe la concorrenza tenuto conto del gran numero di grossisti che vi sarebbe nonostante l'applicazione della clausola; del resto un articolo della decisione impone di riesaminare dopo un certo tempo se a seguito della nuova disciplina il numero dei grossisti non abbia subito un'eccessiva riduzione e prescrive, in tale evenienza, di modificare le relative disposizioni per cui anche ove la clausola contestata fosse stata approvata e qualora i suoi effetti si fossero rivelati eccessivi, vi era modo di porvi rimedio.

b) Tutt'al contrario, la clausola stimolerebbe la concorrenza in quanto incita i grossisti ad acquistare carbone della Ruhr per il quale, altrimenti, non avrebbero manifestato tanto interesse.

c) Essa non influenza il mercato perchè tende principalmente a raggiungere tutt'altro effetto economico, cioè quello di garantire un'adeguata qualificazione dei grossisti.

2. Nella comparsa di risposta viene esaurientemente illustrato in che cosa la convenuta ravvisa una limitazione della concorrenza.

a) Essa risulterebbe anzitutto limitata fra produttori e negozianti, dando luogo ad una ripartizione del mercato e degli acquirenti; tale ripartizione, in quanto prevista dalla convenzione, è soggetta ad approvazione.

b) In secondo luogo, la clausola limiterebbe la concorrenza fra i tre Uffici di vendita.

Infatti, applicando tutti tre le stesse norme, essi conteggiano reciprocamente ai loro grossisti i quantitativi che questi ritirano presso gli altri due Uffici di vendita.

Da ciò consegue che sino al raggiungimento del quantitativo stabilito (12.500 tonnellate) i negozianti sono spinti a sospendere gli acquisti di carbone in altri bacini.

c) Nella controreplica la convenuta mette ancora in rilievo che la convenzione nel suo complesso ricade sotto il disposto dell'art. 65 N° 1 e che pertanto vi ricadono pure le sue singole clausole le quali possono venir vietate qualora non siano essenziali o necessarie a conseguire lo scopo cui la convenzione mira.

d) Il numero dei negozianti non ha importanza; ciò che conta è che i negozianti cui mancano i requisiti imposti dalla clausola non sian posti in condizioni sfavorevoli rispetto ad altri concorrenti per motivi estranei alle loro capacità competitive.

La clausola avrebbe pure l'effetto di restringere la competizione fra gli altri produttori, ciò che nella Comunità costituirebbe in pratica una discriminazione tratta dal criterio nazionale.

e) L'Alta Autorità ritiene infine che il requisito respinto avrebbe dato adito ad una «reciproca garanzia di vendita» fra i tre Uffici i quali in tal modo avrebbero in gran parte rinunciato a perseguire una politica autonoma in materia di vendite.

c — Se ai sensi dell'art. 65 N° 2 l'approvazione poteva venir accordata

1. Le ricorrenti fan carico all'Alta Autorità di non avere affatto esaminato se ai sensi dell'art. 65 N° 2 la clausola contestata poteva essere approvata; esse ritengono inoltre che se limitazioni alla concorrenza vi erano, queste non andavano al di là di quanto il Trattato consente perchè non imponevano restrizioni maggiori di quanto lo esigano gli scopi della disciplina commerciale.

Si afferma nella replica che l'argomento secondo cui la clausola contestata sarebbe incompatibile col N° 2 a) e b) non è stato enunciato nella decisione e che esso è anche infondato in fatto; che non vi è alcuna limitazione della concorrenza fra i tre Uffici di vendita. Il requisito dell'acquisto di 25.000 tonnellate di carbone della Ruhr sarebbe effettivamente giustificato dalla circostanza che si devono usare identici mezzi di trasporto ed identiche modalità d'assicurazione nonchè disporre di stocks intercambiabili.

Le obiezioni della convenuta si appuntavano in realtà sull'equiparazione dei carboni offerti dai tre Uffici e sull'estensione agli altri due Uffici di vendita dei vantaggi che ne derivano. Orbene, tale equiparazione si basa su dati naturali; sarebbe obiettivamente ingiustificato far distinzioni fra i carboni delle ricorrenti e quelli smerciati dagli altri due Uffici di vendita.

2. a) L'Alta Autorità respinge la critica secondo cui non avrebbe esaminato se ai sensi dell'art. 65 N° 2 l'approvazione poteva essere data.

b) Essa espone inoltre che la parte contestata dalla disciplina commerciale:

1) pone ai rapporti fra la «Geitling» ed i negozianti della Comunità restrizioni maggiori di quanto lo scopo della convenzione lo esiga;

2) limita eccessivamente la concorrenza fra la «Geitling» e gli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

L'interesse che ha la «Geitling» ad una migliore distribuzione dei combustibili che smercia non giustifica l'ulteriore requisito il

quale neppure può in alcun modo contribuire a migliorare la vendita del carbone; tale requisito è pertanto più restrittivo di quanto lo richieda il suo stesso scopo.

d — Sulla discriminazione

Fra le parti si discute anzitutto se nel procedimento di approvazione, l'art. 4 b) del Trattato ha un'autonomia portata di fronte all'art. 65 N° 2.

1. A questo proposito le ricorrenti assumono che le convenzioni che tendono ad introdurre discriminazioni non possono venir approvate già in virtù dell'art. 65, N° 2, 1° comma. Infatti tali discriminazioni vanno sempre al di là dello scopo legittimo (il miglioramento della distribuzione e della produzione). Il divieto di sistemi discriminatori sancito dall'art. 4 b) è stato riprodotto nelle condizioni che l'art. 65 N° 2 comma 1 b) pone per l'approvazione di determinati accordi. A questo riguardo l'art. 65 rappresenta la norma speciale rispetto all'art. 4. Dal solo art. 4 b) non si può trar motivo per negare l'autorizzazione ad un'intesa proposta.

Una disciplina di vendita che adempia a quanto prescrive l'art. 65 N° 2 non può violare l'art. 4.

La relazione fra l'art. 4 b) e l'art. 65 N° 2 comma 1 a) e b) sarebbe tale che secondo il loro combinato disposto, nel procedimento d'autorizzazione delle intese si potrebbe applicare soltanto l'art. 65 N° 2 comma 1 a) e b) quale norma contenente il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 4 b). Affinchè la Sezione II 1 c) della disciplina commerciale possa venir approvata basta che essa adempia alle condizioni poste dall'art. 65 N° 2 comma 1° che è la norma speciale in materia.

2. a) La convenuta oppone che si tratta di un contrasto puramente dialettico.

Un'intesa fra produttori che dia origine a discriminazioni fra negozianti come pure fra produttori, non è essenziale per una miglior distribuzione; un'intesa del genere comporta restrizioni maggiori di quanto il suo scopo richiede.

La Corte ha già riconosciuto nella sua giurisprudenza che le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del Trattato hanno importanza fondamentale per cui l'Alta Autorità ne deve tener conto in tutte le sue decisioni.

Ne consegue che per stabilire se un'intesa adempia alle condizioni poste all'art. 65 N° 2 a) l'Alta Autorità deve sempre esaminare se essa comporti una discriminazione.

E' indifferente, in definitiva, che nel procedimento d'autorizzazione la convenuta invochi esplicitamente l'art. 4 b) e si richiami al concetto di «discriminazione» oppure che invochi soltanto l'art. 65 N° 2. Nell'esaminare se le condizioni indicate si trovino adempiute, va sempre accertato, in via diretta od indiretta, se la convenzione comporti una discriminazione.

b) Nella controreplica l'Alta Autorità sostiene che ha basato il suo rifiuto di autorizzazione sia su una violazione dell'art. 4 b) sia sul mancato adempimento alle condizioni previste dall'art. 65 N° 2; la relazione esistente fra l'art. 4 e l'art. 65 sarebbe quindi irrilevante nella specie.

E' poi controverso fra le parti se sussista una discriminazione.

1) Discriminazione nei confronti dei negozianti

1. a) Le ricorrenti assumono che si può parlare di discriminazione soltanto quando un trattamento diverso sia fatto a produttori o ad acquirenti fra i quali esistano rapporti contrattuali sul mercato.

Orbene, con la clausola respinta i venditori non facevano discriminazioni fra i compratori e questi sono i soli con cui possono esser legati da rapporti contrattuali.

b) Le ricorrenti dubitano inoltre che con l'art. 4 b) s'intendesse garantire un'autonoma tutela ad ogni negoziante. Esse ritengono che una disposizione che riguardi i negozianti può considerarsi incompatibile col mercato comune solamente se essa incida sulla posizione nel mercato dell'utilizzatore o del produttore.

c) A prescindere da ciò la clausola respinta sarebbe soltanto una delle condizioni di vendita che non è sostanzialmente diversa dalle altre.

Se si volesse seguire la tesi della convenuta, tutti i requisiti sarebbero discriminatori perchè fanno una differenza fra i vari negozianti, cioè fra quelli che a tali requisiti adempiono e quelli che non vi adempiono.

d) Le ricorrenti avrebbero legittimo interesse non solo a che un grossista sia pratico di noli, d'assicurazioni e di costituzione delle scorte, ma pure che egli tratti carbone d'uguale provenienza per quantitativi abbastanza importanti perchè un altro Ufficio di vendita possa intervenire qualora uno di essi risenta una temporanea penuria di combustibile. Soltanto l'acquisto da parte sua di 25.000 tonnellate garantirebbe che il negoziante tratti un tonnellaggio sufficiente.

2. a) La convenuta oppone che il requisito in contesto dà origine ad ineguale trattamento dei grossisti, cioè di acquirenti, che le ricorrenti non possono giustificare con alcun valido motivo; esso comporta dunque una discriminazione.

Il requisito dell'acquisto di ulteriori 12.500 tonnellate di carbone della Ruhr non avrebbe nulla a che vedere con la qualifica di grossista. Esso porrebbe dunque una restrizione eccessiva (art. 65 N° 2) e creerebbe una discriminazione (art. 4 b).

b) Nella controreplica l'Alta Autorità refuta la tesi delle ricorrenti secondo cui il Trattato non vieterebbe le discriminazioni fra negozianti; appare necessario tutelare i negozianti contro le discriminazioni posto che quasi la metà delle vendite si fa per loro tramite.

c) Decisivo per valutare il requisito in contesto non è già sapere se vi è qualche motivo di fare una distinzione fra negozianti bensì, se tenuto conto dei suoi scopi e dei suoi effetti, essa si giustifichi in base ai principi generali del Trattato.

d) Sino all'istituzione del mercato comune i negozianti eran tenuti a smerciare 6.000 tonnellate per venir riconosciuti grossisti;

orbene le ricorrenti non hanno indicato a quali radicali mutamenti intervenuti nel frattempo è dovuto il fatto che oggi, nemmeno 12.500 tonnellate acquistate presso un solo Ufficio di vendita sarebbero sufficienti per venir qualificati grossisti.

e) La costituzione delle scorte non ha pratica importanza per il grossista. Egli non ha da curarsi del caricamento nei trasporti ferroviari e se si tratta di trasporto per via d'acqua, esso interviene solo per lo scarico dato che gli agenti dell'Ufficio di vendita vi provvedono valendosi dei suoi impianti. Nei trasporti ferroviari non vi è alcuna assicurazione da contrarre; in quelli per via d'acqua se ne curano di solito i predetti agenti. Per di più i contratti prevedono condizioni generali d'assicurazione.

f) L'asserito scopo della clausola potrebbe essere raggiunto soltanto ove il negoziante dovesse acquistare 12.500 tonnellate presso ciascuno dei tre Uffici di vendita; diversamente egli assumerebbe veste di negoziante di seconda mano nei confronti degli altri due Uffici e dovrebbe acquistare per mezzo di un grossista da essi riconosciuto, sottostando quindi a condizioni diverse da quelle che gli applica l'Ufficio che lo riconosce grossista.

II) Discriminazione nei confronti dei produttori

1. a) Le ricorrenti ravvisano un'ulteriore violazione del Trattato nella circostanza che l'Alta Autorità ritiene giuridicamente possibile che anche un produttore possa fare discriminazioni nei confronti di altri produttori.

b) La tesi dell'Alta Autorità secondo cui i venditori inciterebbero gli acquirenti a fare discriminazioni comporterebbe che qualsiasi atto di concorrenza potrebbe venir bollato di discriminazione illegale. E' insito nella natura della concorrenza che il venditore inciti il compratore a «fare una discriminazione» fra esso venditore e gli altri. Il ribasso di quantità conforterebbe la tesi delle ricorrenti.

c) Del resto, la clausola in contesto non incita i clienti a far distinzione fra i vari produttori ma fra particolari pezzature, cioè quelle della Ruhr ed altre pezzature. I vantaggi derivanti da tale distinzione sorgono da condizioni naturali; il trascurarle creerebbe

una discriminazione a danno degli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

2. a) L'Alta Autorità ribatte che il requisito dell'acquisto di 25.000 tonnellate di carbone della Ruhr incita i grossisti a sospendere, sino al limite di tale quantitativo, l'acquisto di combustibili presso i produttori di altri bacini e che tale requisito provoca, senza obbiettiva giustificazione, un diverso trattamento degli altri produttori. L'Ufficio «Geitling» non fa dunque una discriminazione fra esso ed altri produttori bensì fra alcuni di essi, cioè i due altri Uffici di vendita, ed i produttori degli altri bacini della Comunità.

b) La convenuta sostiene inoltre che condizioni le quali incitano l'acquirente a fare distinzioni fra i prodotti di taluni produttori non possono giovare ad una concorrenza lecita e leale. D'altronde ciò che conta per stabilire se vi sia una discriminazione non è il soggettivo intento di colui che adotta un provvedimento bensì i concreti effetti che tale provvedimento spiega sul mercato comune.

c) L'esempio del ribasso di quantità, addotto dalle ricorrenti, legittimo in sé, indica chiaramente quale è il confine fra la concorrenza lecita e le pratiche discriminatorie; il requisito scartato comportava in pratica dei ribassi di fedeltà a base collettiva i quali sono vietati.

IN DIRITTO

A — SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

1. Il ricorso fu ritualmente presentato. La sua ricevibilità che non fu eccepita dalla convenuta nel corso del procedimento scritto, non dà luogo ad alcun rilievo d'ufficio.

2. Nella discussione orale fu rilevato che la domanda d'annullamento di una singola disposizione di una decisione complessa non era proponibile perchè col parziale annullamento, le rimanenti norme della decisione assumerebbero giuridicamente il valore di una nuova decisione il che contrasterebbe con l'art. 34 del Trattato il quale, in caso d'annullamento di una decisione, prevede il rinvio della pratica all'Alta Autorità.

Questa obiezione è tuttavia infondata perchè a norma dell'art. 54 la sentenza non precorre le disposizioni che l'Alta Autorità deve eventualmente adottare per modificare la sua decisione in ossequio ai dettami della sentenza d'annullamento.

3. Destinatarie della decisione impugnata sono le diciannove imprese minerarie ricorrenti prime nominate cioè delle imprese produttrici di carbone che sono legittimate a ricorrere.

La ricorrente seconda nominata va considerata un'impresa di distribuzione nel senso dell'art. 80, cioè un'impresa che abitualmente svolge un'attività di distribuzione cui il predetto articolo, in relazione con l'art. 65 del Trattato, conferisce la legittimazione a ricorrere.

4. Da ciò discende che il ricorso è ricevibile. Le ricorrenti possono far valere tutti i mezzi d'impugnazione enunciati nell'art. 53 comma 1.

B — NEL MERITO

1) Violazione di forme essenziali

1. Le ricorrenti ravvisano una violazione di forme essenziali nella insufficiente motivazione dell'impugnato art. 8 della decisione ed assumono che una motivazione errata equivale a mancanza di motivazione.

Va rilevato in linea di principio che le disposizioni generali degli articoli 5 e 15 del Trattato impongono all'Alta Autorità di motivare le sue decisioni enunciando gli accertamenti di fatto nonché le valutazioni giuridiche su cui le decisioni poggiano. Essa deve indicare le considerazioni su cui la decisione si fonda in modo da consentire che su di esse si eserciti il controllo giurisdizionale.

Non è tuttavia prescritto che nella motivazione siano enunciate tutte le obiezioni che contro la decisione sarebbe possibile fare.

2. Si deve riconoscere, in via generale, che non è necessario dare una autonoma e diffusa motivazione per un singolo articolo che fa parte di una decisione complessa e che una motivazione

sufficiente si può ricavare mettendo in relazione fra loro tutte le constatazioni su cui la decisione complessa si fonda.

Di ciò trattasi nella specie. L'Alta Autorità ha anzitutto accertato che le disposizioni della disciplina commerciale che riducono il numero di coloro che possono ottenere forniture dirette — e fra di esse la clausola in contestato — determinano una «ripartizione degli acquirenti e del mercato» nel senso inteso dagli articoli 4 d) e 65 N° 1 del Trattato (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 33/56*). Essa ha poi affermato che una disciplina del genere potrebbe venire autorizzata sotto determinate condizioni ed ha esposto perchè ed in qual modo quella parte della disciplina commerciale che è stata approvata adempie a tali condizioni. (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56*.)

Essa ha nel contempo indicato i motivi per cui, a suo avviso, la clausola in contestato non adempie alle predette condizioni: tale clausola determinerebbe i negozianti a sospendere gli acquisti di combustibili presso produttori di altri bacini sino a concorrenza di 25.000 tonnellate; essa comporterebbe — e bisognerebbe aggiungere «con ciò» — «una discriminazione» ed inoltre restrizioni maggiori «di quanto richieda lo scopo di tale delimitazione delle zone» — cioè quello di determinare quali grossisti sono ammessi ad acquistare direttamente. (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56*.)

Tale motivazione va considerata sufficiente in quanto se ne possono ricavare in modo chiaro e completo le considerazioni di fatto e di diritto su cui è basato il rifiuto di approvare la clausola.

Stando così le cose, va respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui le considerazioni dell'Alta Autorità non rappresenterebbero una retta motivazione perchè potrebbero venir estese anche agli altri requisiti non contestati; tale tesi non calza già perchè tali requisiti impongono soltanto l'acquisto di determinati quantitativi nell'intera Comunità o presso le ricorrenti ma non già presso determinati altri Uffici di vendita.

Per stabilire se ricorra una violazione di forme essenziali non è necessario esaminare se siano esatte le tesi giuridiche dell'Alta

Autorità; si tratta soltanto di vedere se vi è rispondenza fra esse e la decisione adottata.

II) *Violazione del Trattato*

a — In linea generale

A sostegno del mezzo di violazione del Trattato le ricorrenti denunciano che si è contravvenuto tanto al divieto di discriminazioni sancito dall'art. 4 b) quanto a quello delle intese sancito dall'art. 65.

Per esaminare la fondatezza dei mezzi fatti valere si devono prendere le mosse dalla richiesta d'approvazione rivolta dalle ricorrenti all'Alta Autorità e la cui parziale reiezione forma oggetto della presente controversia.

La predetta richiesta è stata ovviamente fatta nel presupposto che la convenzione intervenuta fra le ricorrenti prime nominate e da valere «dal 1° aprile 1956 al 31 marzo 1959 per la vendita in comune sul mercato comune dei combustibili da esse prodotti» ricada indiscutibilmente sotto il disposto dell'art. 65 N° 1 del Trattato.

Anche nel procedere alla valutazione complessiva della situazione di fatto l'Alta Autorità è partita dal presupposto che si trattasse di un'intesa che andava esaminata, in vista dell'autorizzazione da accordare, con riguardo alle limitazioni della concorrenza che essa comportava; l'Alta Autorità ha tenuto conto a tal fine del divieto di discriminazioni nel suo complesso ed in relazione alle condizioni che l'art. 65 N° 2 impone per ottenere l'autorizzazione.

Ciò appare chiaramente dalle seguenti considerazioni che sono in parte enunciate nella motivazione della decisione N° 5-56, ed in parte tratte dalle disposizioni del Trattato:

- la decisione si basa specialmente sugli articoli 4 e 65 del Trattato (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 29/56*);

- la «disciplina di vendita» prevista dalla Convenzione intervenuta il 6 febbraio 1956 fra le ricorrenti viene considerata come parte di un accordo sulla vendita in comune dei combustibili (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pagg. 29/56, 32/56 e segg.*);
- gli accordi per la vendita in comune sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 65 N° 2; da ciò e da considerazioni generali discende che essi ricadono anzitutto sotto i divieti enunciati nell'art. 65 N° 1 e che quindi sono soggetti ad approvazione.

Il ricorso denuncia pertanto l'applicazione assertivamente errata dell'art. 65 del Trattato. Il tenore di tale norma impone di esaminare anzitutto se ci si trovi di fronte a limitazioni della concorrenza soggette ad approvazione (art. 65 N° 1) e solo in seguito se tali limitazioni possano venir approvate (art. 65 N° 2).

b — Sulla violazione dell'art. 65 del Trattato

1. Va esaminato se la clausola in contesto comporti una limitazione della concorrenza nel senso indicato dall'art. 65 N° 1.

a) Inizialmente le ricorrenti non avevano negato che la disciplina commerciale prevista dalla convenzione comportasse una limitazione alla concorrenza soggetta ad autorizzazione. Solo nella replica hanno per la prima volta sostenuto che la clausola come tale non limitava la concorrenza e che pertanto non richiedeva una preventiva autorizzazione.

Tale argomentazione può venir considerata come uno sviluppo del mezzo di violazione dell'art. 65 fatto valere nel ricorso e non come un'autonoma censura che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Corte, dovrebbe venir disattesa perchè tardivamente formulata.

b) E' pacifico che l'intera convenzione intervenuta fra le ricorrenti per la vendita in comune, ivi compresa la disciplina commerciale, è soggetta ad autorizzazione; essa ripartisce il mercato e gli acquirenti ed è atta a falsare la concorrenza fra le imprese associate. Se quindi la vendita in comune è soggetta ad autorizzazione ciò

deve sostanzialmente valere pure per le modalità con cui essa viene attuata e nel caso in esame, anche per la singola norma in contesto.

Per di più, ogni riduzione del numero dei grossisti ammessi ad acquistare direttamente limita o falsa la concorrenza fra i negozianti senza riguardo al numero degli interessati. Per giungere a questa constatazione non vi è bisogno di valutare quali sarebbero i concreti effetti di tale norma; tale constatazione emerge già dal raffronto con l'ipotesi astratta dell'art. 65 N° 1.

c) Nel caso in esame si aggiungono a quanto sopra ulteriori specifici motivi. La clausola in contesto ed il conteggio reciproco degli acquisti di carbone che essa prevede, pongono tutti gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr in una situazione competitiva migliore rispetto agli altri produttori della Comunità e falsano in tal modo la concorrenza fra essi ed i loro concorrenti nel mercato comune. Ma ciò che particolarmente rivela che la clausola in contesto limita e falsa la concorrenza è il fatto che essa comporti da parte dell'Ufficio ricorrente una riduzione delle proprie vendite a favore degli altri due Uffici di vendita del carbone della Ruhr. La circostanza che per adempiere al requisito scartato un grossista il quale abbia già acquistato 12.500 tonnellate presso l'Ufficio ricorrente deve obbligatoriamente acquistarne ulteriori 12.500 presso uno degli altri due Uffici — ove già non le abbia acquistate presso la «Geitling» — falsa o limita la concorrenza fra i tre Uffici.

Le convenzioni che gli Uffici di vendita «Präsident» e «Mausegatt» presentarono a suo tempo all'Alta Autorità contenevano un'analogha clausola (vedasi decisioni N° 6-56 e N° 7-56, *Gazzetta Ufficiale della Comunità* N° 6, del 13 marzo 1956, pagg. 47/56 e 60/56). Ove l'Alta Autorità avesse ammesso la clausola di cui si discute nonchè le analoghe clausole previste dalle altre convenzioni, sotto questo profilo, essa avrebbe autorizzato fra tutti i produttori di carbone del bacino della Ruhr un consorzio molto simile ad un'intesa.

L'Alta Autorità ha voluto impedire che si costituisse una intesa e che la concorrenza venisse falsata in tal modo; essa ha così precisato il suo intento: «che nella presente autorizzazione occorre pertanto garantire, mediante limitazioni e condizioni appropriate, che

venga mantenuta l'indipendenza dei tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr e che, in particolare, ciascun Ufficio di vendita abbia la possibilità di sviluppare una propria politica di produzione e di sbocchi» (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 32/56*).

La constatazione che la clausola in contestato falsa e limita la concorrenza sorge da una valutazione giuridica del tenore della disciplina commerciale senza bisogno di accertamenti e di apprezzamenti sulle circostanze economiche.

A questo riguardo pertanto non vi può essere il minimo dubbio che la Corte abbia il potere di sindacare la predetta valutazione.

Emerge dalle or dette considerazioni che la clausola in contestato era soggetta ad approvazione non solo quale parte della convenzione ma anche isolatamente considerata.

2. Va ora esaminato se si tratti di una limitazione della concorrenza che poteva essere autorizzata ai sensi dell'art. 65 N° 2.

a) L'Alta Autorità motiva il suo rifiuto di autorizzare la clausola in contestato, ed in quanto tale rifiuto si richiama all'art. 65 N° 2, con l'affermare che il requisito imposto per ottenere la qualifica di grossista comportava restrizioni maggiori di quanto richiedeva lo scopo di delimitare adeguatamente tali attività. (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 34/56*).

Si può inoltre ricavare dalla motivazione generale della decisione che nell'esaminare e valutare la clausola quale parte della disciplina di vendita e così quale elemento della convenzioni e per la vendita in comune, si è ricercato se essa determinava una miglior distribuzione dei combustibili (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 30/56*) e che si è avuto particolare riguardo alla situazione delle miniere (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 31/56*).

A tal proposito le ricorrenti assumono che nell'ambito della disciplina di vendita la clausola è necessaria per assegnare la qualifica di grossista con diritto agli acquisti diretti; che tale qualifica si giustificerebbe soltanto per i negozianti che ritirino notevoli

quantitativi, nella specie, 25.000 tonnellate di carbone della stessa qualità, cioè carbone della Ruhr, usando uguali modalità per il nolo, le spedizioni ed il deposito.

Tale requisito sarebbe necessario anche perchè la prevista possibilità di reciproci conteggi consente al grossista di qualificarsi tale anche presso gli altri Uffici di vendita che trattano lo stesso prodotto.

Una scelta così appropriata dei negozianti sarebbe essenziale per una migliore distribuzione della produzione delle ricorrenti e consona allo scopo che l'art. 65 N° 2 si propone.

Va rilevato a tal proposito che il tenore della clausola ed in specie i previsti reciproci conteggi degli acquisti fra gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr, fanno apparire che si può comunque trattare di un miglioramento della distribuzione del carbone della Ruhr. E' questo però un compito che in base alle disposizioni generali adottate, è stato affidato ad alcuni organismi comuni dei tre Uffici di vendita.

L'Alta Autorità, autorizzando alcuni organismi e talune disposizioni comuni, ha tenuto conto delle condizioni naturali delle miniere della Ruhr, a cui le ricorrenti si richiamano, nel modo più ampio che il Trattato ed in specie l'art. 65 consentivano.

Questi organismi hanno cura in larga misura degli obbiettivi che le ricorrenti si ripromettevano di raggiungere mediante la clausola in contesto ed in particolare, l'incremento degli acquisti di carbone della Ruhr (Ruhrkohlenberatungsgesellschaft — *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 31/56*) nonchè l'equilibrio delle consegne in caso di situazione critica (Gemeinschaftliches Büro — *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 6, del 13 marzo 1956, pag. 71/56*).

I singoli Uffici di vendita istituiti ex novo devono, in conformità alla decisione dell'Alta Autorità N° 5-56, perseguire un'autonomia politica di vendita. La disciplina da loro proposta può venir approvata ai sensi dell'art. 65, N° 2, in quanto migliori la distribuzione dei prodotti delle imprese associate.

La clausola in contesto a ciò non adempie perchè al solo fine di precisare la qualifica di grossista, prevede il reciproco conteggio degli acquisti da parte degli altri Uffici il che, come più sopra esposto, non è necessario per migliorare la distribuzione dei prodotti di ogni singolo Ufficio e rappresenta quindi una limitazione che va al di là dello scopo prefisso. Ciò risulta direttamente dal tenore della clausola in contesto e non già da una valutazione di circostanze economiche che sarebbe sottratta al sindacato della Corte.

b) La Corte non ha da stabilire se la clausola poteva venire approvata qualora vi si fosse previsto che le 25.000 tonnellate dovevano essere ritirate soltanto presso la «Geitling» e nemmeno ha da accertare se in tal modo la clausola sarebbe rimasta nei limiti di ciò che era necessario per ottenere una migliore distribuzione dei prodotti della suddetta «Geitling».

L'Alta Autorità non era comunque tenuta ad apportare alla convenzione sottopostale delle modifiche che ne rendessero possibile l'approvazione.

c) Va pertanto affermato che la convenuta, col respingere la clausola in contesto, non ha violato l'art. 65 del Trattato.

c — Sulla discriminazione

Per motivare il suo rifiuto di approvare la clausola in contesto inserita nella disciplina commerciale, l'Alta Autorità ha pure affermato che essa avrebbe creato discriminazioni, in ispecie a danno dei produttori degli altri bacini nonchè fra determinati gruppi di negozianti.

Le ricorrenti ravvisano una violazione del Trattato nel fatto che l'Alta Autorità non avrebbe tenuto conto della relazione esistente fra gli articoli 4 b) e 65 (1) del Trattato nè rettamente applicato l'art. 4 b) (2).

1. A sostegno della censura relativa all'aver l'Alta Autorità trascurata la relazione esistente fra gli articoli 4 b) e 65, le ricorrenti assumono che l'art. 65, quale *lex specialis*, deroga alle disposizioni normative dell'art. 4 b).

Ciò però non è esatto.

Gli articoli 4 *b*) e 65 del Trattato disciplinano, ciascuno nella sua sfera di applicazione, vari aspetti dei rapporti economici.

I due articoli non si escludono a vicenda nè l'uno deroga all'altro ma tendono entrambi al conseguimento degli scopi che la Comunità si prefigge; sotto questo profilo essi si integrano.

In specifici casi le loro disposizioni s'attagliano a delle situazioni di fatto che giustificano la loro contemporanea e parallela applicazione.

Ciò vale soprattutto qualora, come nel caso in esame, la clausola in contesto preveda delle limitazioni che vanno al di là di quanto la convenzione esigeva, per modo che tali limitazioni non solo andavano scartate ai sensi dell'art. 65 ma costituivano una discriminazione ai sensi dell'art. 4 *b*).

Da ciò discende che l'Alta Autorità, fondando la sua decisione anche sull'art. 4 *b*) non ha violato il Trattato.

2. L'Alta Autorità ha inoltre rettamente accertato che la clausola in contesto poteva creare delle discriminazioni.

a) Come l'Alta Autorità ha con ragione affermato, una discriminazione fra produttori è concepibile e possibile.

In base alla clausola in contesto le ricorrenti conteggiano come fatti presso di esse gli acquisti che i grossisti fanno presso due determinati altri Uffici mentre dovrebbero lavorare in concorrenza con essi, come pure con gli altri produttori della Comunità; esse però non intendono conteggiare ai grossisti gli acquisti fatti presso detti produttori.

Tale modo di procedere costituisce una discriminazione indiretta in quanto determina gli acquirenti a rifornirsi di preferenza presso i produttori di carbone della Ruhr a danno di quelli della Comunità.

b) Da tali circostanze risulta anche una discriminazione fra negozianti.

Secondo la clausola, i negozianti, cioè degli acquirenti, che abbiano già ritirato 12.500 tonnellate presso la «Geitling», vengono posti in diversa posizione, e senza alcun fondato motivo giuridico, a seconda che ritirino ulteriori 12.500 tonnellate presso gli Uffici «Präsident» e «Mausegatt» oppure presso altri produttori. Ciò pone taluni negozianti in una situazione sfavorevole il che costituisce una discriminazione.

La censura di violazione delle norme sulle discriminazioni non è dunque fondata.

Il ricorso va pertanto respinto.

C — SPESE DI CAUSA

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente è tenuta a rifondere le spese. Le ricorrenti vanno pertanto condannate alle spese di causa.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 4, 5, 15, 33, 34, 65 e 80 del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso d'annullamento proposto contro l'articolo 8 della decisione dell'Alta Autorità N° 5-56 del 15 febbraio 1956 è respinto.

Le parti ricorrenti sono condannate alle spese del procedimento.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo, 20 marzo 1957.

PILOTTI

HAMMES

SERRARENS

DELVAUX

RUEFF

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 20 marzo 1957.

Il Presidente

M. PILOTTI

Il Giudice relatore

Ch. L. HAMMES

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE